



# Attuazione dell'articolo 74 della direttiva (UE) 2024/1640 in materia di antiriciclaggio

## Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	314	
Titolo:	Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per il recepimento dell'articolo 74 della direttiva (UE) 2024/1640, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo	
Numero di articoli:	3	
	<b>Senato</b>	<b>Camera</b>
Date:		
presentazione:	7 ottobre 2025	7 ottobre 2025
annuncio:	8 ottobre 2025	8 ottobre 2025
assegnazione:	8 ottobre 2025	8 ottobre 2025
termine per l'espressione del parere:	17 novembre 2025	17 ottobre 2025
Commissione competente :	Senato - 2 <sup>a</sup> Giustizia, Senato - 6 <sup>a</sup> Finanze e tesoro	II Giustizia, VI Finanze
Rilievi di altre Commissioni :	Senato - 4 <sup>a</sup> Politiche dell'Unione europea, Senato - 5 <sup>a</sup> Programmazione economica, bilancio	XIV Unione Europea, V Bilancio

## Contenuto

Lo schema di decreto legislativo in esame è attuativo dell'**articolo 74** della [direttiva UE 2024/1640](#), in materia di meccanismi di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, al cui recepimento è stato delegato il Governo con l'articolo 14 della legge di delegazione europea 2024 ([legge n. 91 del 2025](#)).

L'articolo 74 della direttiva citata modifica la precedente direttiva (UE) 2015/849, stabilendo che le **informazioni sulla titolarità effettiva** siano **disponibili** per le autorità competenti e le Unità di informazione finanziaria (FIU/UIF), i soggetti obbligati e coloro che dimostrano un **interesse legittimo** all'accesso. Il Considerando n. 40 della direttiva segnala che "per **limitare le ripercussioni sul diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali**, l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva contenute nei registri centrali da parte del pubblico dovrebbe essere subordinato alla **dimostrazione di un interesse legittimo**". E ancora, il Considerando sottolinea che "approcci divergenti da parte degli Stati membri per quanto riguarda la verifica dell'esistenza di tale interesse legittimo" possono rendere difficoltosa l'attuazione armonizzata della normativa antiriciclaggio nel mercato unico. Si ricorda inoltre che la modifica apportata è volta ad allineare la direttiva (UE) 2015/849 alla sentenza della Corte di giustizia 22 novembre 2022, nelle cause riunite C-37/20 e C-601/20, che ha annullato la modifica introdotta dalla direttiva (UE) 2018/843 all'articolo 30, paragrafo (5), della suddetta direttiva (UE) 2015/849, che prevedeva un accesso generalizzato del pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva delle società e delle persone giuridiche private. Il termine di recepimento delle disposizioni di cui all'articolo 74 è fissato, dall'articolo 78 della direttiva, al 10 luglio 2025.

Si compone di **tre articoli**.

L'**articolo 1** interviene sull'articolo 21 del [decreto legislativo n. 231 del 2007](#) (c.d. decreto antiriciclaggio) in senso restrittivo sulla disciplina dell'accesso alla sezione del registro delle imprese ove si conservano le informazioni relative ai titolari effettivi delle persone giuridiche (c.d. registro dei titolari effettivi).

In dettaglio, alla **lettera a)** si **esclude il pubblico generico** dalla consultazione del registro, limitando tale possibilità agli **altri soggetti qualificati** già individuati dall'articolo 21, comma 2, e ai **soggetti privati**, titolari di un **interesse giuridico rilevante e differenziato**.

I soggetti qualificati cui è consentito l'accesso sono i seguenti:

- il Ministero dell'economia e delle finanze, le Autorità di vigilanza di settore, l'Unità di informazione finanziaria (UIF) per l'Italia, la Direzione investigativa antimafia, la Guardia di finanza che opera attraverso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria;
- la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
- l'autorità giudiziaria;

- le autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, secondo modalità di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalità, stabilite con il [decreto](#) del Ministro dell'economia e delle finanze n. 55 del 11 marzo 2022;
- i soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria.

Per l'accesso del pubblico è, inoltre, necessario soddisfare le seguenti **condizioni**:

- la conoscenza della titolarità effettiva deve essere **indispensabile** per **curare o difendere un interesse** corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata;
- il soggetto deve dimostrare **evidenze concrete e documentate** della **non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale**.

L'interesse all'accesso deve essere **diretto, concreto e attuale**.

I soggetti possono anche essere anche **enti rappresentativi di interessi diffusi** (quali le associazioni). In tale caso, è richiesto che l'interesse all'accesso **non coincida con l'interesse di singoli appartenenti alla categoria** rappresentata.

Inoltre, la **lettera b)** specifica che si applica il **procedimento** per la rilevazione della ricorrenza delle cause di **esclusione dell'accesso e della sussistenza dell'interesse all'accesso** previsto dall'articolo 21, comma 5, lettera *d*), ossia in materia di accesso al registro della titolarità effettiva dei *trust*.

La delega regolamentare prevista dalla disposizione citata è stata esercitata con il già richiamato [decreto](#) del Ministero dell'economia e delle finanze n. 55 del 11 marzo 2022.

L'**articolo 2** contiene la clausola di **invarianza finanziaria**.

L'**articolo 3** stabilisce che il decreto legislativo **entrerà in vigore il giorno successivo** a quello della sua **pubblicazione in Gazzetta Ufficiale**.

## Conformità con la norma di delega

Il presente atto del Governo attua i **principi e criteri direttivi** contenuti nell'articolo 14, comma 2, lettera *d*) della legge di delegazione europea 2024 ([legge n. 91 del 2025](#)), secondo i quali il Governo è tenuto a "predisporre i necessari **adeguamenti, integrazioni e modifiche** della normativa vigente in materia di **trasparenza della titolarità effettiva**, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di **tutela della riservatezza e protezione dei dati personali**, al fine di migliorare la trasparenza delle persone giuridiche, degli altri soggetti diversi dalle persone fisiche e dei *trust* e di **prevenire e contrastare fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo** commessi o comunque agevolati **ricorrendo** strumentalmente alla **costituzione** ovvero all'**utilizzo** di **società**, di amministrazioni fiduciarie, di **altri istituti affini** o di atti e negozi giuridici **idonei a costituire autonomi centri di imputazione giuridica**".

L'[articolo 78 della direttiva](#) dispone che, in deroga al primo comma (che prevede come termine di recepimento generale della direttiva la data del 10 luglio 2027), gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, **regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 74 entro il 10 luglio 2025**. Ne consegue che **il termine di scadenza della delega per il recepimento di tale disposizione è fissato al 10 ottobre 2025** (ossia entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge n. 91 del 2025, entrata in vigore il 10 luglio 2025).

A seguito della presentazione alle Camere dell'Atto del Governo 314, annunciato l'8 ottobre 2025, secondo le previsioni dell'articolo 31, comma 3, ultimo periodo della legge n. 234 del 2012 -alla luce del quale qualora il termine per l'**espressione del parere parlamentare scada** nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti o **successivamente**, questi ultimi **sono prorogati di tre mesi**-, **il termine di delega è prorogato al 10 gennaio 2025**.

Per maggiori informazioni sulla legge di delegazione europea del 2024 si rinvia al [dossier](#) elaborato dal Servizio Studi.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Lo schema di decreto legislativo appare **rispettoso** delle **competenze legislative** costituzionalmente definite, essendo la disciplina antiriciclaggio rientrante nella **materia di competenza legislativa esclusiva statale "moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari"**, di cui all'articolo 117, comma 2, lettera e), Cost.

## Compatibilità con la normativa dell'Unione europea

Non risultano profili di incompatibilità con la disciplina unionale.

## Procedure di contenzioso

Risulta che la Commissione europea, in data 25 settembre 2025, ha deciso di inviare una [lettera di costituzione in mora](#) a undici Stati membri, compresa l'Italia, per **non aver comunicato** misure nazionali di **recepimento** della **sesta Direttiva antiriciclaggio (Direttiva (UE) 2024/1640)** volte a garantire un **accesso completo alle informazioni sulla titolarità effettiva** delle persone giuridiche, dei *trust* o di altri strumenti giuridici analoghi.

Secondo quanto indicato dalla Commissione, entro la **prima scadenza**, fissata al **10 luglio 2025**, gli Stati membri avrebbero dovuto **garantire un accesso completo alle informazioni sulla titolarità effettiva** di persone giuridiche, *trust* o altri strumenti analoghi (compreso l'accesso per le persone che dimostrino un **interesse legittimo**). Ad oggi, **undici Stati membri** non hanno dichiarato di aver completato la trasposizione entro tale prima scadenza. Pertanto, la Commissione ha inviato lettere di messa in mora a **Belgio, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Italia, Cipro, Croazia, Polonia, Slovacchia e Svezia**, concedendo **due mesi di tempo** per completare la trasposizione e notificare le relative misure alla Commissione.

**Senato: Dossier n.548**

**Camera: n. 314**

**13 ottobre 2025**

Senato	Servizio Studi del Senato	Studi1@senato.it - 066706-2451	✕ SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Finanze	st_finanze@camera.it - 066760-9496	✕ CD_finanze
	Servizio Studi Dipartimento Giustizia	st_giustizia@camera.it - 066760-9148	✕ CD_giustizia

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.  
FI0138